MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
IV Direzione Centrale - Div. 48

Prot. n. 844/4801

Roma, 17 giugno 1997

OGGETTO: **Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Accertamento dei requisiti tecnici e documenti di circolazione delle macchine già in circolazione su strada alla data del 7 maggio 1997.**

Con l'entrata in vigore del decreto, del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, 4 settembre 1996, n. 568 (1) sono diventate operative, a far data dal 7 maggio 1997, tutte le disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada) inerenti le macchine agricole.

Gli articoli 110 (2) e 113 (3) del predetto decreto legislativo prescrivono rispettivamente che le diverse categorie di macchine agricole, indicate nell'art. 57 (4), ai fini della circolazione stradale devono essere munite, alcune di targhe, e tutte di documenti di circolazione (carte di circolazione o certificati di idoneità tecnica alla circolazione) riportanti i dati identificativi del veicolo.

Nel previgente codice della strada (D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393) per alcune tipologie di macchine (macchine agricole operatrici trainate e rimorchi agricoli con massa complessiva non superiore a 1500 kg) non era previsto, ai fini della circolazione stradale, nessun documento e per le macchine agricole semoventi (con la esclusione delle mietitrebbie e similari) era previsto soltanto il "certificato per macchina agricola operatrice" (art. 246 del D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420, Regolamento di esecuzione del pregresso codice della strada) (5).

Il nuovo codice della strada nulla prescrive in merito agli accertamenti tecnici ed ai documenti di circolazione delle macchine agricole predette già in circolazione alla data del 6.5.1997, data di applicazione delle prescrizioni del decreto ministeriale 4 settembre 1996, n. 568 (1), decreto di attuazione dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 285/92 (6).

Tenuto conto di quanto sopra riportato ed al fine di fornire chiarimenti ai numerosi quesiti posti a questa Sede dagli utenti interessati, si ritiene utile e necessario diramare la presente comunicazione con le disposizioni finalizzate a normalizzare in modo univoco le incombenze a carico dei proprietari delle predette macchine agricole già in circolazione alla data del 6 maggio 1997.

Tutto ciò premesso, e facendo riferimento a quanto comunicato dalla scrivente, in merito alla materia in oggetto, con lettera prot. n. 1099/4816 Gen. del 24 giugno 1994 (7), indirizzata agli organi di vigilanza, alle associazioni ed agli uffici in indirizzo di cui ad ogni buon conto si allega copia, si dispone, acquisito anche il parere favorevole espresso dall'Ufficio Legislativo di questo Ministero con la nota protocollo n. 02772 UL del 29.5.1997, che le macchine agricole già in circolazione alla data del 6 maggio 1997, sprovviste dei documenti di circolazione, in quanto non previsti dal D.P.R. n. 393/59, dovranno essere munite di una dichiarazione, datata e firmata dai proprietari dei veicoli stessi, riportante la fabbrica, il tipo ed il numero di telaio del mezzo, nella quale sia attestato che l'immissione in circolazione è avvenuta in vigenza del predetto D.P.R. n. 393/59 (previgente codice della strada) ovvero entro la data del 6 maggio 1997 in quanto conforme alle norme al riguardo prescritte.

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Giorgio Berruti

Allegato alla lett. circ. prot. n. 844/4801 del 17.6.1997

LETT. CIRC. Prot. n. 1099/4816 Gen. del 24 giugno 1997
Art. 110 del D.L. 30.4.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada). Modalità di applicazione